

# COMUNE DI CORCIANO

Ufficio: TRIBUTI

Assessorato: FINANZE E BILANCIO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.56 DEL 30-03-2016

**Oggetto:** IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2016

**PARERE di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:**

**FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

Corciano, lì 31-03-16

Il Responsabile del servizio interessato  
BALDONI STEFANO

**PARERE di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:**

**FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile

Corciano, lì

Il Responsabile del servizio finanziario

---

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il quale sono state stabilite la disciplina e le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 25, della L. 208/2015, il quale ha abrogato l'art. 11 del D.Lgs 23/2011, ove si prevedeva l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 dell'imposta municipale secondaria in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e dei relativi canoni;

CONSIDERATO che per effetto di quanto sopra, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni restano in vigore anche nell'anno 2016;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni, di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 507/93, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 55 del 28/10/1994;

## COMUNE DI CORCIANO

VISTA la modifica apportata al sopra citato regolamento dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 15/02/2002, con la quale è stato introdotto l'art. 3 bis dove si individua una zona di categoria speciale ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni di carattere commerciale, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 507/93, come modificato dall'art. 10 della Legge 28/12/2001, n. 448, prevedendo altresì un incremento delle tariffe applicate del 150%;

VISTO il comma 5 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 507/93, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera a), della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che le tariffe per l'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni possano essere modificate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano dal 1° gennaio del medesimo anno, stabilendo che in caso di mancata adozione della deliberazione si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

VISTO il D.P.C.M. del 16/02/2001, pubblicato sulla G.U. n. 89 del 17/04/2001, ove si dispone l'aumento della tariffa base di cui all'art. 12 del D.Lgs 507/93 a Lire 26.000 (€ 13,43);

VISTO l'art. 10 della Legge 28/12/2001, n. 448, di integrazione dell'art. 17 del D.Lgs 507/93, ove si dispone l'esenzione dall'imposta di pubblicità delle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

RILEVATO che le tariffe sono differenziate secondo la classe demografica di appartenenza del Comune e la natura del mezzo pubblicitario al quale sono riferite e, nell'ambito di tali distinzioni, sono determinate dal capo I del decreto legislativo 507/93 in misura fissa, salvo le maggiorazioni facoltative applicabili:

- dai comuni con rilevanti flussi turistici;
- da tutti i comuni per le categorie speciali delle località;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 26/06/2014, con la quale sono state stabilite per l'anno 2014 le tariffe per l'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, confermate anche per l'anno 2015, in assenza di specifica deliberazione, come previsto dal comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2006;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 739, della L. 208/2015, il quale stabilisce che: *“L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già*

## COMUNE DI CORCIANO

*avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012”;*

TENUTO CONTO che l'Ente si era già avvalso della facoltà di aumento delle tariffe concessa dall'art. 11, comma 10, della L. 449/1997, prima della sua abrogazione operata dall'art. 23, comma 7, del D.L. 83/2002 e che pertanto tale incremento può essere legittimamente mantenuto anche nei periodi successivi alla data di entrata in vigore del citato D.L. 83/2012 (26/06/2012);

VISTO il D.M. 01/03/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2016, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione del triennio 2016-2018 al 30/04/2016;

*RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015, il quale ha stabilito che: “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;*

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, in virtù del quale le deliberazioni ed i regolamenti riguardanti le entrate tributarie devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità che saranno stabilite da apposito DM in corso di emanazione.

RITENUTO al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa e per il corretto equilibrio finanziario dell'ente per i servizi istituzionali di confermare per l'anno 2016 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nella medesima misura vigente nell'anno 2015;

CONSIDERATO che per quanto concerne le riduzioni ed esenzioni dall'imposta e dal diritto, viene fatto riferimento a quelle stabilite dall'art. 4 del Regolamento Comunale e dagli artt. 6, 16, 17, 20 e 21 del D.Lgs. n. 507/93;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario, in conformità all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

## **COMUNE DI CORCIANO**

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 11/12/1998;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi ai sensi di legge in forma palese,

### **D E L I B E R A**

1) Di confermare per l'anno 2016 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nelle misure vigenti per l'anno 2015, come indicate nella deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 30/04/2012, modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 18/06/2012;

2) di comunicare la presente deliberazione entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 35 comma 2 del D.Lgs. 507/93, alla Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo quanto anche previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, ed al Concessionario dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni soc. ICA Srl;

3) di dichiarare, ravvisata l'urgenza la presente deliberazione, con votazione separata ed all'unanimità favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.